



# COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

*Provincia di Como*

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA (CO)  
Tel. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail: protocollo@comunecampione.ch

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 18 in data 11.05.2023

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</b>		<b>CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA <sup>ART. 117</sup> GIURISDIZIONALE - MODIFICHE</b>
1	Oggetto		
2	Definizioni	12	Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
3	Finalità		
	<b>CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	13	Provvedimenti attuativi
		14	Diritto al risarcimento, responsabilità
4	Informativa	15	Modifiche Regolamentari
5	Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati		<b>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>
6	Titolare e Responsabile dei dati		
7	Incaricati	16	Pubblicità del Regolamento
8	Accesso al sistema e parola chiave	17	Entrata in vigore
	<b>CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>		
9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali		
10	Sicurezza dei dati e loro accesso		
11	Diritti dell'interessato		

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Campione d'Italia (CO) e gestito dal Servizio di Polizia Locale e garantisce che detto trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali con riguardo per quanto qui interessa anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3. La videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi di:

#### • **Principio di Liceità.**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è

riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

• **Principio di necessità.**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati gli eccessi.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

• **Principio di Proporzionalità.**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso webcam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionale.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

✓ se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;

✓ se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

✓ la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;

quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

✓ la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

✓ anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

✓ l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

✓ l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

✓ la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione.

#### • **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa eseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

Per "**banca di dati**", il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese ed i mezzi di trasporto;

per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

per "**titolare del trattamento**", l'Ente Comune di Campione d'Italia (CO), cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per "**incaricati del trattamento**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 – Finalità istituzionali dei sistemi di sorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Amministrazione Comunale di Campione d’Italia (CO) in conformità a quanto previsto dal:

- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- D. M. Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell’Interno n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione Comunale, è finalizzato a :

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
- prevenire, accertare e reprimere atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggior sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- tutelare gli immobili di proprietà, gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- controllare le aree considerate a maggior rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono su suolo pubblico di rifiuti ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (L. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica.

Gli impianti non potranno inoltre essere utilizzati per finalità statistiche nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Servizio di Polizia Locale del Comune di Campione d'Italia svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 4 Informativa**

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Campione d'Italia (CO) per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico."

2. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

4. L'Ente nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

## **Art 5 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all’art. 35, paragrafo 3 lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al traffico, l’Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nel caso in cui, il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

## **Art. 6 – Titolare e Responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campione d’Italia (CO) al quale compete ogni decisione in ordine alla finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad uniformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione in particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative ed operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all’art. 29, RGPD; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l’informativa “minima” di cui all’art. 13 del Reg. UE671/16 (G.R.P.D.) agli interessati secondo quanto definito al precedente art.5;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD e, in particolare assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l’obbligo di conservazione;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura e dell’oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza le

violazioni dei dati personali affinché quest'ultimo notifichi la violazione all'Autorità competente (Garante);

- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente regolamento;
- il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- Il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta
- il Responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente;
- il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e utilizzazione degli stessi.

Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questo caso il Responsabile interno del trattamento provvederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, RGPD.

## **Art. 7 – Incaricati del Trattamento**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. I preposti vanno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

3. Gli incaricati, prima dell'utilizzo degli impianti, dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

4. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari ed in particolare gli incaricati devono:

a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo sul posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;



- b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento di funzioni istituzionali;
- d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità;
- e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- f) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- g) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- h) fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

5. Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

6. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

7. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

#### **Art. 8 – Accesso ai sistemi e parola chiave**

L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicato nell'articolo precedente

I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Campione d'Italia (CO). In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità

Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 10 – Sicurezza dei dati e loro accesso**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del ufficio di Polizia Locale.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 8;

- alle Forze di Polizia (sulla base di una richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagini dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

- alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto stesso ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'Amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

- all'interessato del trattamento debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura di cui al successivo art.12. L'accesso la parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere pertanto utilizzata, da parte del Responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi di altre persone fisiche eventualmente presenti;

- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24 c. 7 della L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Servizio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

7. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

### **Art. 11 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che possono riguardarlo e in tal caso ottenere l'accesso ai dati stessi;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati;
- di ottenere, qualora ne sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (allegato "A" del presente Regolamento - fac-simile di richiesta di accesso). Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- f) eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

4. Qualora l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà a rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE**

### **Art. 12 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., RGPD e al D. Lgs 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE".

### **Art. 13 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei successivi provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare presa d'atto dell'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato B del presente Regolamento, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **Art. 14 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

2. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

3. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

### **Art. 15 – Modifiche regolamentari**

1 – I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2 – E' fatto salvo l'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza implementati sul territorio comunale in condivisione con le Forze di Polizia ad ordinamento statale, in ottemperanza e nel rispetto delle direttive emanate dal competente Ministero dell'Interno e di eventuali protocolli di intesa di tipo gestionale con la Prefettura di Como e le Forze di Polizia competenti sul territorio nonché istituti di Vigilanza autorizzati dall'Autorità competente. In tal caso le Amministrazioni delle rispettive Forze

di Polizia o Istituti di Vigilanza sono da considerarsi quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali in quanto possono individuare finalità e mezzi del trattamento in modo autonomo.

3 Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on - line per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Campione d'Italia (CO) in modo che chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di quello di esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga ogni precedente disposizione regolamentare che disciplina la materia.

ALLEGATO A

**FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, identificato tramite \_\_\_\_\_, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa:

\_\_\_\_\_

2 Data di possibile ripresa:

\_\_\_\_\_

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti):

\_\_\_\_\_

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa:

\_\_\_\_\_

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti):

\_\_\_\_\_

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi):

\_\_\_\_\_

7 Attività svolta durante la possibile ripresa:

\_\_\_\_\_

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

\_\_\_\_\_

In fede

(Luogo e data) \_\_\_\_\_ (Firma) \_\_\_\_\_

**PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta) \_\_\_\_\_